

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	78
Data del provvedimento	30 novembre 2023
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	Trasporto di soggetti con fragilità socio-economica - seconda edizione” di cui alla DGRT n. 746 del 3/07/2023 e s.m.i. – approvazione degli atti di co-progettazione e schema di convenzione, avvio delle attività.

Ufficio/Struttura	Direzione Società della Salute
Resp. Ufficio/Struttura	Marco Nerattini
Resp. del procedimento	Marco Nerattini

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	8	Schema di convenzione
2	11	Proposta progettuale condivisa
3	10	Schema di nomina responsabile trattamento dati



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss. disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrata tramite la costituzione delle Società della Salute;
- in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione istitutiva della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
- l’art. 12 dello Statuto stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di Firenze;
- con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 30 giugno 2021, n. 1, il sottoscritto, dott. Marco Nerattini, è stato nominato Direttore del Consorzio e che l’incarico è decorso dal 1° luglio 2021;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione della Giunta regionale n.1545, adottata il 27 dicembre 2022 sono state approvate disposizioni regionali concernenti l’attività di sperimentazione progettuale relativa al trasporto di persone fragili, prevedendo una prima fase sperimentale di sei mesi a partire dal mese di gennaio 2023 tesa a mettere a punto la rete di servizi a favore di persone che presentano una fragilità socio-economica;
- la delibera sopra citata ha previsto di coinvolgere le Società della Salute (SdS), al termine della prima fase sperimentale, per sviluppare un progetto gestionale del servizio attraverso percorsi di co-programmazione/co-progettazione con gli enti del Terzo Settore;
- con DGRT n. 746 del 3/07/2023 la durata della prima fase sperimentale è stata prorogata al 30.09.2023, stabilendo che la seconda, ad opera delle SdS, prendesse avvio dal 1 ottobre 2023 per una durata di nove mesi;
- con successiva DGRT n. 1074 del 11/09/2023 la Regione Toscana ha disposto –tra l’altro –di prorogare ulteriormente la prima fase sperimentale del Trasporto di soggetti con fragilità socio-economica approvata con DGRT 1545/2022 al 30 Novembre 2023 e conseguentemente stabilito che la seconda fase prendesse avvio dal 1 dicembre 2023;
- la Società della Salute di Firenze, con provvedimento del Direttore SdS Firenze n. 63 del 10 ottobre 2023, ha indetto una procedura di evidenza pubblica, per l’individuazione di un partner di progetto con cui avviare un percorso di co-progettazione finalizzato alla redazione di un Progetto per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR Toscana n. 746 del 03/07/2023;

DATO ATTO CHE:

- con provvedimento n. 69 del 9.11.2023 il RUP ha chiuso senza esito l’avviso pubblico in intestazione e ha disposto di esperire un tentativo di nuova co-progettazione con tutti gli

Documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

- enti del terzo settore manifestanti interesse;
- gli enti del terzo settore coinvolti hanno accettato l'invito della Società della Salute di Firenze a co-progettare una soluzione operativa per la realizzazione del servizio, individuando un soggetto responsabile del coordinamento unitario del servizio;
- il nuovo partenariato si è riunito con la Società della Salute di Firenze in un tavolo di co-progettazione nelle date del 10/11/2023, 21/11/2023 e 29/11/2023 per definire la nuova ipotesi progettuale e lo schema di convenzione, come da verbali agli atti d'ufficio;

VISTI lo schema di convenzione e l'ipotesi progettuale condivisa, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere all'approvazione dei lavori del tavolo di co-progettazione, nonché dell'ipotesi progettuale e dello schema di convenzione, al fine di poter procedere alla sua sottoscrizione e dare avvio alle attività in essa previste;

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO, per motivi di urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma quarto, della L.R. della Toscana n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, dovendosi garantire l'avvio delle attività del progetto entro la data del 1 dicembre 2023;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

RICHIAMATO l'articolo 12 dello Statuto della Società della Salute di Firenze;

DISPONE

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze del tavolo di co-progettazione, svoltosi nelle date del 10/11/2023, 21/11/2023 e 29/11/2023, i cui verbali sono agli atti d'ufficio;
3. di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione e la proposta progettuale, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, finalizzati alla realizzazione, da parte degli Enti aderenti in co-progettazione con la Società della Salute di Firenze, del progetto di trasporto di soggetti con fragilità socio-economica di cui alla DGR Toscana 746/2023 e s.m.i.;
4. di approvare, altresì, l'allegato schema di nomina dell'ente incaricato del coordinamento unitario in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati;
5. di autorizzare l'avvio delle attività di progetto dal 1 dicembre 2023, nelle more della sottoscrizione della convenzione da parte di tutti gli enti costituenti il partenariato;

Documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

6. di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale;
7. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Estensore: Ivo Grillo

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:

Il Direttore
Marco Nerattini



CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 COMMA 3 E 4 DEL D.LGS 117/2017 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI "TRASPORTO DI SOGGETTI CON FRAGILITÀ SOCIO-ECONOMICA-SECONDA EDIZIONE" DI CUI ALLA DGRT N. 746 DEL 3/07/2023 E S.M.I.

TRA

Società della Salute di Firenze (C.F. - P.IVA 94117300486) con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria n. 1, CAP 50122, nella persona del Direttore _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione, presso la sede operativa della predetta Società in Firenze, viale della Giovine Italia n. 1/1 CAP 50122, che interviene nel presente atto non in proprio ma quale rappresentante della Società della Salute di Firenze;

E

i seguenti enti del terzo settore:

- 1) ESCULAPIO ODV, con sede legale in Firenze (FI), CAP 50121, VIA DELLA MATTONAIA 17, C.F. 94108540488, nella persona del _____
- 2) COORDINAMENTO MISERICORDIE AREA FIORENTINA, con sede legale in Firenze (FI), CAP 50141, Via dello Steccuto, 38, C.F. 94264940480 (che opererà attraverso: Misericordia Badia a Ripoli, Misericordia Firenze, Misericordia Firenze sez. Mille, Misericordia Firenze sez. Oltrarno, Misericordia Firenze sez. Nord, Misericordia Galluzzo, Misericordia Ponte di Mezzo, Misericordia Rifredi, Misericordia San Martino – Firenze Ovest, Misericordia San Pietro Martire, Misericordia Settignano, Misericordia Varlungo), nella persona del _____
- 3) P.A. HUMANITAS FIRENZE NORD ODV, con sede legale in Firenze (FI), CAP 50144, VIA DEL PONTE ALLE MOSSE 93/R-95/R, C.F. 03180940482, nella persona del _____
- 4) AVS FRATELLANZA POPOLARE DI PERETOLA ODV, con sede legale in Firenze (FI), CAP 50145, VIA DI PERETOLA 68, C.F. 80009230485, nella persona del _____
- 5) HUMANITAS FIRENZE ODV, con sede legale in Firenze (FI), CAP 50142, VIA DI SAN BARTOLO A CINTOIA 20/H2, C.F./P.I. 014585690487, nella persona del _____
- 6) PA FRATELLANZA MILITARE FIRENZE, con sede legale in Firenze (FI), CAP 50123, P.ZZA SANTA MARIA NOVELLA 18, C.F. 80019870486, P.I. 01921840482 (che opererà anche attraverso PA FRATELLANZA MILITARE FIRENZE – sez. SUD e PA FRATELLANZA MILITARE FIRENZE – sez. EST), nella persona del _____

(nel seguito il raggruppamento degli enti del terzo settore è definito anche ente o soggetto attuatore)

PREMESSO CHE:

- in esecuzione della DGRT n. 746 del 3/07/2023 e s.m.i., la Società della Salute di Firenze (di seguito SDS), è stata individuata quale Ente responsabile della realizzazione a livello locale della seconda fase di sperimentazione del servizio di “Trasporto di soggetti con fragilità socio-economica”, attraverso forme di co-programmazione e/o co-progettazione con Enti del Terzo Settore.
- al fine di individuare un soggetto del terzo settore con cui avviare i lavori di co-progettazione per la realizzazione del servizio di cui sopra, con Provvedimento del Direttore SdS Firenze n. 63 del 10.10.2023 veniva indetto un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di Manifestazioni di interesse per la realizzazione del progetto stesso;
- in risposta all’avviso pervenivano, nei termini del 31/10/2023, n. 5 manifestazioni di interesse tutte ritenute non ammissibili dal RUP all’esame formale;
- con provvedimento n. 69 del 9.11.2023 il RUP ha chiuso quindi senza esito l’avviso pubblico di cui sopra e ha disposto di esperire un nuovo tentativo di co-progettazione con tutti gli enti del terzo settore manifestanti interesse;
- gli enti del terzo settore interessati, si sono riuniti in un tavolo di co-progettazione con la SDS nella date del 10/11/2023, 21/11/2023 e 29/11/2023 per definire la nuova ipotesi progettuale, come da verbali agli atti d’ufficio;
- ad esito del tavolo di co-progettazione, gli e.t.s. convocati hanno stabilito di riunirsi per la realizzazione del progetto individuando Esculapio ODV come capofila e responsabile del coordinamento unitario del partenariato, elaborando, congiuntamente alla SdS di Firenze, la nuova proposta progettuale;

RICHIAMATI:

gli indirizzi per la sperimentazione del Trasporto di soggetti con fragilità socio-economica -seconda fase sperimentale allegato sotto la lettera A alla DGRT 746/2023 che esplicitano le modalità operative di trasporto a favore di persone che presentano una fragilità socio-economica e che necessitano di un trasporto per effettuare un ciclo di prestazioni terapeutiche nel territorio regionale, prescritte dal Medico di medicina generale (MMG) o da un medico specialista nonché i criteri orientativi per la co-progettazione a cui le SdS dovranno attenersi;

VISTI:

1. la Costituzione della Repubblica – art. 118;
2. il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);
3. la Legge 07/08/1990, n 241;
4. il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 72/2021;
5. la Legge Regionale Toscana 24/02/2005, n. 41;
6. la Legge Regionale Toscana 22/07/2020 n. 65;
7. la Legge 8 novembre 2000, n. 328;
8. la Legge 28 dicembre 2009, n. 82;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti dichiarano la narrativa che precede, previa ratifica e conferma, parte integrante della presente convenzione e

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione e descrizione del servizio

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione, attraverso un partenariato tra Ente Pubblico ed Enti del Terzo Settore, del progetto di trasporto dei soggetti con fragilità socio-economica e che necessitano di effettuare, presso il S.S.T., un ciclo di prestazioni terapeutiche prescritte dal MMG o da un medico specialista, ai sensi della DGRT n. 746 del 3/07/2023.

La presente convenzione, costituisce il frutto della collaborazione delle parti nella definizione degli obiettivi. L'ente attuatore, sottoscrivendo la convenzione, assume l'impegno di apportare agli interventi tutti i necessari adattamenti, che saranno concordati con l'Amministrazione procedente attraverso la definizione di un sistema di monitoraggio periodico condiviso, per assicurare il miglior perseguimento dell'interesse pubblico sotteso al servizio, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dalla proposta progettuale presentata e allegata alla presente convenzione, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato.

Art. 2 - Destinatari del servizio

Il servizio di trasporto è rivolto a persone che presentano una fragilità socio-economica e che necessitano di effettuare un ciclo di prestazioni terapeutiche prescritte dal MMG o da un medico specialista, presso il S.S.T. Tali cittadini, al fine di poter usufruire della rete di trasporti, devono risultare in possesso dei requisiti descritti negli allegati B e C della Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 746/2023.

L'architettura del sistema di trasporto delineato dalla Regione Toscana prevede che i cittadini in possesso dei requisiti previsti, potranno, documentando opportunamente la propria condizione, presentare domanda di accesso al servizio di trasporto per soggetti con fragilità socio-economica al fine di ottenere un voucher gratuito per il trasporto sociale, utilizzabile presso i soggetti attuatori del servizio accreditati a livello di zona distretto.

Le attività di trasporto, oggetto della presente convenzione, si rivolgono a cittadini residenti nell'area di competenza della Società della Salute di Firenze.

Art. 3 – Durata ed eventuale prosecuzione

Il partenariato per la realizzazione del progetto avrà durata pari alla seconda fase sperimentale del Trasporto di soggetti con fragilità socio-economica, stabilita con DGR Toscana n. 1074/2023, ovvero nove mesi a decorrere dal 1 Dicembre 2023.

Il progetto potrà essere prorogato solo a seguito di specifica disposizione regionale.

Art. 4 – Coordinamento unitario

Nell'ambito dell'attività di co-progettazione è stata prevista l'individuazione di un coordinamento operativo unitario per l'attivazione e la gestione del servizio, al fine di garantire efficienza, omogeneità e continuità dei servizi stessi.

Le funzioni di coordinamento operativo, nell'ambito del partenariato, per concorde volontà degli associati, sono assegnate a ESCULAPIO ODV (C.F. 94108540488), con sede legale in Firenze (FI), CAP 50121, VIA DELLA MATTONAIA 17.

Il coordinamento del servizio istituirà una centrale operativa per la ricezione delle richieste di trasporto da parte dei cittadini, indirizzandoli – per la realizzazione dei trasporti - all'associazione del partenariato territorialmente competente. La centrale operativa sarà raggiungibile attraverso il numerotелефonico unico dedicato al servizio, ovvero il 055 0540521, attivo per quattro ore al giorno (dalle 9:00 alle 13:00) dal lunedì al venerdì, escluso sabato e festivi.

Art. 5– Ruolo altre associazioni partner

Le associazioni partner saranno responsabili della realizzazione dei trasporti loro affidati dall'Ente responsabile del coordinamento unitario, garantendo la disponibilità delle risorse (personale dipendente, volontari e autoveicoli) necessarie allo scopo.

In linea generale il coordinamento, per ogni richiesta di utilizzo dei voucher parte degli utenti, indirizzerà gli stessi all'associazione partner più prossima al luogo di residenza o comunque di partenza del trasporto. Solo qualora questa fosse impossibilitata a svolgere il servizio (per esempio in caso di personale già impegnato o mezzo fuori uso), il coordinamento individuerà altra associazione in prima istanza basandosi ancora sul principio di prossimità e successivamente (ad esempio nel caso di più associazioni operanti nello stesso territorio) in base ad un principio di rotazione.

Art. 6 - Risorse umane

Per lo svolgimento delle attività di progetto di cui alla presente Convenzione, il soggetto attuatore garantisce l'adeguata disponibilità di risorse umane destinate alla realizzazione delle attività distinguendole per qualifica/mansione e per tipologia di incarico (personale volontario o dipendente), assicurandone la specifica preparazione, idoneità e qualificazione per gli interventi cui sono destinati.

Il personale del soggetto attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

Il soggetto attuatore si impegna, in caso di necessità, a garantire la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente la Società della Salute di Firenze.

Il soggetto attuatore adotta, inoltre, procedure tali da favorire la stabilità e la continuità nella presenza degli operatori, al fine di garantire ridondanza delle risorse impiegate e competenze appropriate, finalizzate a promuovere la continuità del servizio di trasporto.

Il rapporto con il personale dipendente e con i collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia, di cui i componenti del partenariato garantiscono il pieno rispetto.

Il soggetto attuatore garantisce il monitoraggio dell'idoneità alla guida e delle scadenze del relativo titolo abilitante (patente) per coloro che vengono impiegati come autisti.

Art. 7 – Risorse tecniche e strumentali

Per la realizzazione del servizio, così come definito dalla presente convenzione e dalla proposta progettuale presentata, l'ente attuatore mette a disposizione le proprie risorse tecniche e strumentali, tenendo conto che il trasporto per persone con fragilità socio-economica non prevede l'utilizzo di ambulanze o mezzi attrezzati. Relativamente al parco automezzi, si prevede l'utilizzo di autovetture nella disponibilità del partenariato. Tutti le autovetture sono verificate con revisione periodica come previsto dal vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285) per i veicoli a targa ordinaria e sono provvisti di relativa RCA.

Il soggetto attuatore garantisce il monitoraggio dell'idoneità dei veicoli al trasporto dei beneficiari. I mezzi dovranno inoltre essere sottoposti a ciclo di pulizia interna ed esterna con una frequenza tale da mantenere lo stato di decoro dei mezzi.

Art. 8 – Sostenibilità ambientale della proposta

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, e per l'intera sua durata, il soggetto attuatore si impegna a prevedere criteri organizzativi atti a diminuire l'impatto ambientale dei servizi di trasporto in particolare attraverso la razionalizzazione del numero, della durata e della lunghezza dei percorsi di trasporto.

Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili e spese rimborsabili

Il budget complessivo a disposizione per la realizzazione del progetto, assegnato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 20265 del 19/09/2023 alla Società della Salute di Firenze, per nove mesi, è pari ad € **40.767,98**. Tali risorse costituiscono il limite complessivo di rimborso all'ente attuatore per le spese rendicontate in relazione alle attività svolte nell'ambito del progetto.

Resta esclusa l'erogazione di qualsiasi forma di compenso da parte dell'Amministrazione procedente a titolo di corrispettivo ai partner di progetto e attuatori per i servizi resi nell'ambito del progetto.

In base alla proposta progettuale ed agli accordi intercorsi tra i partner, si stima che tale budget coprirà per € 5.500,00 i costi del coordinamento unitario e per i restanti € 35.267,98 i costi sostenuti dalle associazioni per i servizi di trasporto svolti.

Sono rimborsabili al soggetto attuatore, a titolo esemplificativo, le seguenti spese sostenute per la realizzazione delle attività in convenzione:

- a) spese generali per le sedi e l'amministrazione del progetto (costi per utenze, assicurazioni etc.);
- b) spese di software ed hardware per la gestione del sistema informativo e di rendicontazione del progetto;
- c) spese per il personale dipendente;
- d) rimborsi spese per i volontari;
- e) spese per assicurazione dei volontari
- f) spese per l'acquisto di materiali di consumo;
- g) spese di carburante, manutenzione e ammortamento dei veicoli utilizzati per i trasporti.

Tali voci di costo, con riferimento ai trasporti effettuati dalle associazioni partner, verranno calcolati sulla base di un costo standard determinato dalla somma delle seguenti tre componenti:

- a) costo chilometrico sulla base delle tabelle ACI, prendendo come riferimento quello determinato sul veicolo standard (Fiat Qubo 1.3 95 CV alimentato a gasolio – 10.000 Km di percorrenza);
- b) costo medio dell'operatore dipendente o volontario utilizzato per il trasporto riparametrato al chilometro di percorrenza;
- c) costi indiretti (ad es. gestionali, di amministrazione, costi di rimborso spese e assicurazione dei volontari, costi per l'acquisto di materiali di consumo) nella misura del 10% della somma delle voci a) e b).

Il valore del costo standard chilometrico, determinato sulla base delle componenti di cui sopra, è così determinato:

a. Costo KM ACI	b. Costo KM Operatore	c. % Costi indiretti/trasversali (10% sulla somma a e b)	Costo standard chilometrico totale (arrotondato)
€ 0,4780	€ 0,50	€ 0,0978	€ 1,10

Il voucher di trasporto verrà valorizzato in base al costo standard di cui sopra con le seguenti specifiche:

- 1) un trasporto doppio (2 tratte a/r) verrà riconosciuto per quelle prestazioni sanitarie che richiedono un tempo di effettuazione superiore all'ora;
- 2) un trasporto ordinario verrà riconosciuto per quelle prestazioni sanitarie con una durata massima di un'ora, per il quale si renderà una sola tratta a/r, con una maggiorazione di 10,00 euro sul costo standard chilometrico, in ragione del maggiore impegno del personale richiesto.

Le parti concordano che in occasione della prima rendicontazione il costo standard potrà essere oggetto di revisione (sia nelle componenti che nella loro quantificazione) in considerazione del numero e delle tipologie dei trasporti effettivamente resi ed alla relativa sostenibilità nel corso del progetto.

Le spese di coordinamento saranno, invece, distintamente determinate a costi reali.

Art. 10 - Modalità di rendicontazione, erogazione dei rimborsi e controlli

In merito alla tempistica della rendicontazione dei costi, quest'ultima sarà a carico di ciascun partner e avrà cadenza trimestrale, a seguito della reportistica fornita da parte dell'ente responsabile del coordinamento unitario.

Le associazioni conserveranno la relativa documentazione giustificativa presso le proprie sedi, rendendola disponibile per eventuali controlli a campione. Alla scadenza della Convenzione, il soggetto attuatore dovrà presentare, unitamente al rendiconto dell'ultimo trimestre, un'apposita relazione finale sulle attività del progetto.

La liquidazione dei rimborsi avverrà entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti contabili da parte di ciascun ente del terzo settore coinvolto nel partenariato, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale (ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973).

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Gli enti partner assumono tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, si impegnano a utilizzare conti correnti bancari o postali sui quali saranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, lo smart CIG: Z7D3D80540.

Art. 12 – Responsabilità del soggetto attuatore e copertura assicurativa

Il soggetto attuatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale (volontario o dipendente), nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale stesso, alla Società della Salute o a terzi (utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato, esonerando la Società della Salute di Firenze da ogni responsabilità conseguente.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, gli enti che effettuano i servizi di trasporto dichiarano di aver stipulato idonee polizze assicurative per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiori a € 2.500.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose.

Tali polizze sono archiviate presso le sedi degli stessi enti e rese disponibili – a semplice richiesta della Società della Salute – per ogni eventuale controllo.

La Società della Salute di Firenze è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

Art. 13 – Monitoraggio e verifiche

Il soggetto attuatore garantisce la propria collaborazione con la Società della Salute di Firenze ai fini del monitoraggio sulla gestione e sull'organizzazione complessiva del servizio.

Tale monitoraggio sarà svolto dal soggetto responsabile del coordinamento che si occuperà di effettuarlo attraverso un questionario telefonico di gradimento somministrato dalla centrale operativa al 10% del totale degli utilizzatori del servizio durante il periodo di sperimentazione, percentuale proporzionalmente ripartita tra le associazioni in base ai trasporti effettuati.

Il monitoraggio sarà effettuato in due momenti (alla metà ed al termine del periodo di durata del servizio) ed i risultati condivisi con il tavolo di co-progettazione, per l'esame dei punti di forza e delle criticità del servizio, e la formulazione di eventuali azioni correttive e proposte di miglioramento.

Art. 14 – Divieto di cessione

È vietata la cessione anche parziale della presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate alla Società della Salute di Firenze.

Art. 15 – Modifiche soggettive dell'ente attuatore

In corso di esecuzione del progetto, la SdS si riserva di pubblicare appositi avvisi integrativi per l'eventuale allargamento del partenariato a soggetti del terzo settore, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti, interessati a convenzionarsi per l'attuazione delle prestazioni previste, alle condizioni determinate nella presente convenzione e sotto il coordinamento dell'Ente di cui all'articolo 4, per le seguenti ragioni:

- per motivi connessi a variazioni organizzative del progetto;
- per il potenziamento delle prestazioni richieste;
- per la sostituzione di uno o più componenti del partenariato (ad es. in caso di recesso o di perdita dei requisiti).

Art. 16 - Diritto di recesso

La Società della Salute di Firenze può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalla convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi al soggetto attuatore tramite PEC, in caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza sull'esecuzione del servizio ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula della convenzione.

In caso di recesso per giusta causa, il soggetto attuatore ha esclusivamente diritto al rimborso di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo le condizioni di cui alla presente convenzione, fino alla data di cessazione del servizio comunicata.

Il soggetto attuatore può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalla convenzione, con un preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi, sempre via PEC, alla Società della Salute di Firenze.

Art. 17 – Inadempienza, sospensione dei rimborsi e clausola risolutiva espressa

La Società della Salute di Firenze, in caso di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente convenzione, previa sospensione del rimborso spese, contesta gli inadempimenti con PEC indirizzata al legale rappresentante del partner inadempiente, il quale ha un termine di dieci giorni, decorrenti dal ricevimento della contestazione, per adempiere ovvero per presentare le proprie controdeduzioni.

La Società della Salute di Firenze, se ritiene le deduzioni infondate e, comunque, qualora l'inadempimento perduri, ha facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione.

Fermo restando quanto sopra, la presente convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- a) Violazione da parte dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell'ente gestore del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, a cui gli obblighi ivi previsti si estendono, nei limiti di compatibilità;
- b) Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Società della Salute di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione nei propri confronti in applicazione del divieto di cui all'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001;
- c) Mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
- d) Mancato pagamento degli stipendi o di altri emolumenti agli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio oltre 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
- e) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
- f) DURC non regolare per due volte consecutive;
- g) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
- h) Perdita della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- i) Accertate infiltrazioni della criminalità organizzata nella compagine associativa;

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, resta esclusa qualsiasi pretesa di indennizzo, di richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno da parte dell'ente gestore e dai suoi aventi causa.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, la Società della Salute di Firenze corrisponde soltanto il rimborso delle prestazioni effettivamente eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le spese sostenute, nonché gli eventuali danni subiti.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Il soggetto attuatore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.

Il soggetto attuatore si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*), modificato e integrato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché il proprio personale non diffonda ovvero comunichi ovvero ceda informazioni inerenti agli utenti di cui vengano in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

Il soggetto attuatore rispetta e si attiene altresì alle disposizioni che la Società della Salute di Firenze impartisce in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati personali.

Con successivi atti, la Società della Salute di Firenze provvederà alla nomina dei responsabili esterni per il trattamento dei dati relativi alla presente convenzione.

Art. 19 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti in premessa.

Art. 20 – Controversie

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione è deferita in via esclusiva al foro di Firenze.

Art. 21 – Registrazione

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso con oneri e spese a carico del soggetto attuatore.

Art. 22 – Allegati

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- Proposta progettuale (allegata)

Le parti, letto il presente atto, trovatolo conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono.

Per la Società della Salute di Firenze

Per il soggetto attuatore. Gli E.T.S.:

MODELLO INTEGRATO DI TRASPORTO NELLA SDS FIRENZE PER PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ SOCIO-ECONOMICA

Proposta progettuale di servizio

PREMESSA

Con la Delibera regionale 1545/2022, Regione Toscana ha normato, dal 15 gennaio 2023, il servizio di trasporto gratuito per persone residenti in Toscana con una situazione di fragilità socio-economica che necessitano di un ciclo di prestazioni diagnostiche-terapeutiche prescritte dal Medico di medicina generale/Pediatra di Libera scelta o da un medico specialista, e che non hanno necessità del trasporto sanitario assistito.


Il servizio ha quindi l'obiettivo di creare una rete di risposta territoriale al fabbisogno degli utenti in condizione di fragilità socio-economica, sfruttando la presenza capillare dei soggetti ETS presenti sul territorio che intendono sviluppare un percorso di co-progettazione mirato alla presentazione di un unico progetto con tutti i soggetti ritenuti idonei rispetto ai requisiti dell'avviso.

Il percorso ha portato alla realizzazione del Progetto a cui hanno contribuito

ETS	Rappresentante Legale
ESCALAPIO ODV	
COORDINAMENTO MISERICORDIE AREA FIORENTINA, (che opererà attraverso: Misericordia Badia a Ripoli, Misericordia Firenze, Misericordia Firenze sez. Mille, Misericordia Firenze sez. Oltrarno, Misericordia Firenze sez. Nord, Misericordia Galluzzo, Misericordia Ponte di Mezzo, Misericordia Rifredi, Misericordia San Martino – Firenze Ovest, Misericordia San Pietro Martire, Misericordia Settignano, Misericordia Varlungo)	
PA FRATELLANZA MILITARE FIRENZE (incluse le sezioni SUD e EST)	
PA FRATELLANZA POPOLARE PERETOLA	
PA HUMANITAS FIRENZE	
PA HUMANITAS FIRENZE NORD	

¹ Conosciuti anche come **servizi ripetibili**

Disposizione territoriale delle AA.VV.



Progetto

Sommario

MODELLO INTEGRATO DI TRASPORTO NELLA SDS FIRENZE PER PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ SOCIO-ECONOMICA.....	I
Proposta progettuale di servizio.....	I
PREMESSA	I
Disposizione territoriale delle AA.V.....	2
Progetto.....	3
Beneficiari del Servizio	4
Servizio in Oggetto	4
Organizzazione del servizio: organi e ruoli.....	4
Gestione del servizio.....	7
Numero Unico.....	7
Procedure di presa in carico dei servizi	8
Effettuazione del Trasporto	8
Risorse	9
Personale.....	9
Trasporto.....	9
Coordinamento	10
Durata dell'attività.....	10
Rendicontazione e rimborsi	10
Informazione e pubblicità.....	11
Controllo.....	11

Beneficiari del Servizio

Il servizio è dedicato alle persone residenti o domiciliate in Toscana in condizioni di fragilità socio-economica che, in possesso di una prescrizione (NRE) o di una lettera di dimissione, hanno la necessità di effettuare un ciclo ripetuto di prestazioni diagnostico-terapeutico. Tali prestazioni devono essere eseguite presso le strutture del SSR della Toscana o in Strutture convenzionate con esso. La persona, **necessariamente deambulante**, dovrà dichiarare, attraverso specifica documentazione, di avere i requisiti previsti dalla normativa

1. Prescrizione (Nuova Ricetta Elettronica - NRE) o lettera di dimissione per effettuazione di un ciclo ripetuto di prestazioni terapeutiche.
2. Residenza o domicilio sanitario in un comune della Toscana.
3. Presenza di almeno uno dei seguenti indicatori di fragilità sociale:
 - persona che vive sola;
 - persona che vive con un convivente disabile o con un figlio minore;
 - persona che vive con una persona anziana (> 70 anni).
4. Attestazione ISEE:
 - < €9.360,00 (per tutte le distanze);
 - < € 15.000,00 (se la distanza dalla sede del servizio è superiore a 5 km);
 - < € 22.000,00 (se la distanza dalla sede del servizio è superiore a 35 km).

Il voucher per il servizio deve essere poi richiesto attraverso i seguenti canali:

- on line (<https://trasportosociale.ssr.toscana.it/>) accedendo tramite credenziali di autenticazione SPID/CNS/CIE;
- compilando il modulo di domanda presentandolo presso i CUP aziendali (centri unici di prenotazione) e i CAF accreditati.
- Botteghe della Salute; (Avis Regionale, Via Borgo Ognissanti 16 - 50123 Firenze (FI) lunedì 09.30 - 12.30, mercoledì 9.30 - 12.30, giovedì 09.30 - 12.30 avisregionale@botteghedellasalute.toscana.it);
- Associazioni del territorio.

Servizio in Oggetto

Il Progetto mira a creare un'organizzazione coordinata e diffusa che riesca a coprire il servizio di trasporto a/r casa-luogo di cura, sul territorio della SdS Firenze.

Organizzazione del servizio: organi e ruoli

L'organo di indirizzo del servizio sarà il **Tavolo di co-progettazione**, come composto attualmente, gestito dal Responsabile del procedimento, o da altri soggetti individuati dallo stesso in rappresentanza dell'SDS Firenze, oltre a un rappresentante per ciascuno degli ETS partner del progetto.

Ad esso si aggiungerà l'organo di *governance* del servizio, che sarà il **Tavolo di coordinamento**. Esso sarà composto da n.3 membri, un rappresentante per ogni sigla associativa e 1 rappresentante di Esculapio OdV. Le funzioni del Tavolo di coordinamento saranno principalmente quelle di assicurare il buon funzionamento del servizio e di intraprendere correttivi laddove si verificassero problemi di natura organizzativa sollevati dalla Centrale Operativa, da uno degli ETS partner o segnalati dalla SDS Firenze qualora ricevesse segnalazioni dall'utenza.

Ciascun **ETS partner di progetto** avrà un ruolo sia di indirizzo che gestionale. Inoltre ciascun ETS individuerà un Responsabile del Servizio operativo che sarà la persona che avrà il compito di accettare i servizi di trasporto attivati dalla Centrale Operativa. Il Responsabile si assicurerà di avere la disponibilità delle risorse (mezzi e personale) necessarie per l'effettuazione del trasporto e sarà il riferimento per l'operatore durante il trasporto nel caso di imprevisti.

Il ruolo di **Centrale Operativa** verrà svolto da **Esculapio OdV** per l'accoglimento delle richieste dell'utenza e per l'invio dei servizi agli ETS. L'organizzazione della centrale sarà esterna ai partner di progetto e svolgerà un ruolo puramente operativo. Sul totale delle richieste ricevute durante tutto il periodo della sperimentazione, la C.O. somministrerà, al 10% del campione, un questionario di gradimento, al fine di individuare eventuali criticità e migliorare la qualità del servizio. Il monitoraggio sarà effettuato in due momenti (alla metà ed al termine del periodo di durata del servizio) e i risultati condivisi con il tavolo di co progettazione.




Figura 1: ORGANIGRAMMA E FLUSSI DECISIONALI – Progetto

Gestione del servizio


Il servizio in oggetto si attiverà nel momento in cui la persona in condizioni di fragilità socio-economica in possesso di un voucher per il trasporto sociale avrà la necessità di richiedere il servizio. Il progetto infatti prevede:

1. L'attivazione di un numero unico che l'utente potrà contattare per richiedere l'effettuazione del servizio;
2. Attivazione del trasporto presso l'A.V. sul territorio, che è tenuta a darne comunicazione alla C.O. per la gestione della coda di rendicontazione;
3. La gestione dell'attribuzione del servizio all'ETS preposto (solo C.O.);
4. L'effettuazione del trasporto.

Numero Unico

Il progetto prevede l'attivazione di un numero unico per tutti i soggetti ETS partecipanti, che sarà dedicato al servizio in oggetto. Il coordinamento *operativo* dei trasporti avverrà tramite un centralino e un gestionale trasporti. Questa parte del servizio sarà affidata a un soggetto esterno, considerando dotazioni tecniche specifiche che avrebbero un'incidenza sui costi operativi non proporzionale alle attività del solo progetto. Il soggetto identificato, **Esculapio OdV** (ETS con nr. di iscrizione al RUNTS rep. 76541) ha fornito la propria disponibilità a gestire il servizio. Esculapio OdV fornirà alle AA.V. e alla SdS Firenze l'applicativo software online per l'attività di gestione e rendicontazione delle missioni effettuate. Sarà a cura di quest'ultimo anche la necessaria formazione al suo utilizzo.

FASE I : Dall'Utente all'operatore di centrale



Il numero unico è attivo n.4 (quattro) ore al giorno (dalle 9:00 alle 13:00) dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi. L'utente provvisto di voucher dovrà contattare il numero unico con almeno 48 ore di preavviso. Per i servizi di trasporto della giornata del lunedì, le richieste devono avvenire entro il giovedì. Per parlare con l'operatore l'utente dovrà digitare l'identificativo del voucher dopo la lettera "S", ovvero gli ultimi 8 caratteri numerici.

Fase II: Dalla Centrale Operativa al Referente di Associazione



Nel momento in cui la C.O. riceverà la richiesta di trasporto, chiamerà il **Referente del servizio dell'A.V. territorialmente competente**. Se l'associazione può effettuare il servizio, l'operatore di centrale attribuisce il servizio sul gestionale condiviso, e l'associazione potrà recuperarne in autonomia i dettagli (giorno e orario del servizio, nome utente, indirizzo utente, luogo di destinazione e recapito telefonico dell'utente). Se l'associazione competente non può effettuare il servizio, l'operatore di centrale chiamerà la seconda A.V. più prossima.

Fase III: Dal Referente del Trasporto all'Utente



L'Associazione a cui viene attribuito il servizio contatta l'utente per la conferma del servizio e per eventuali accordi aggiuntivi. L'Associazione informa l'utente sul numero da effettuare in caso di imprevisti o disguidi per quel singolo viaggio.

Procedure di presa in carico dei servizi

La Centrale Operativa durante la Fase I, seguirà i criteri di assegnazione definiti dal **tavolo di coordinamento**. Per ciascuna richiesta, infatti, sarà **l'ETS più vicino all'utente** a prenderlo in carico e, solo qualora questo fosse impossibilitato a svolgere il servizio (es. personale o mezzi già impegnati in altri servizi, mezzo fuori uso, ...), verrà attribuito al successivo ETS più vicino.

Effettuazione del Trasporto

Il trasporto di persone in condizione di fragilità socio-economica prevede la disponibilità di mezzi e di personale adeguatamente formato. Come mezzo di elezione per questa tipologia di trasporto

verrà utilizzato l'autovettura. Ai fini della rendicontazione dei costi, si farà riferimento all'utilizzo di un veicolo standard, con caratteristiche medie. Il mezzo individuato è un FIAT Qubo 1.3 95CV (gasolio).

Risorse

Le associazioni coinvolte possiedono ad oggi una dotazione di automezzi necessaria al trasporto delle persone in condizione di fragilità socio-economica. Tale condizione, infatti, non avendo natura sanitaria potrà avvalersi di autoveicoli.

Tutti gli autoveicoli sono verificati con revisione periodica come previsto dal vigente *Codice della Strada* (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) per i veicoli a targa ordinaria.

Tutti gli autoveicoli sono provvisti di relativa RCA.

I mezzi dovranno essere sottoposti a ciclo di pulizia interna ed esterna con una frequenza tale da mantenere lo stato di decoro del mezzo.

Personale

Il personale AA.V. comprende sia personale volontario che personale dipendente, volto soprattutto a garantire le condizioni di continuità dei servizi e a coadiuvare i volontari nell'attività di amministrazione/rendicontazione delle attività.

Tutto il personale è formato sul corretto comportamento da tenere con l'utenza, sul codice etico delle AA.V. nell'erogazione dei servizi alla popolazione e tenuto al massimo rispetto delle esigenze dell'utenza. Tutto il personale incaricato del servizio ha l'autorizzazione al trattamento dei dati dell'utenza al solo fine dell'assolvimento del servizio assegnato.

Il personale dipendente e volontario delle AA.V. impiegato nel progetto ha l'obbligo di avere la Patente di Circolazione per la guida delle autovetture in corso di validità (Patente B). Il conducente dovrà usare particolare diligenza e speciale prudenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa delle persone, assicurando che in nessuna fase del servizio si verifichino situazioni di pericolo per l'incolumità delle stesse. Il personale di guida ha inoltre l'obbligo di assicurarsi della perfetta efficienza del mezzo prima dell'inizio del servizio.

Il personale dipendente e volontario delle AA.V. sarà in possesso dei DPI necessari (divisa e scarpe) sia per la sicurezza durante il trasporto che per le eventuali richieste di accompagnamento all'interno dei luoghi di cura (es. mascherine, guanti monouso, etc.).

Il personale dipendente e volontario delle AA.V. è coperto da assicurazione infortuni e da assicurazione per responsabilità civile contro terzi.

Trasporto

L'Associazione assicura di rispettare gli orari e gli itinerari stabiliti dal piano di trasporto e di svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione.

Il volontario (o in alternativa il dipendente) che effettua il servizio è munito di adeguato strumento di comunicazione che consente, in caso di necessità, un immediato contatto con il Referente associativo o con la C.O. per garantire tempestiva comunicazione di ogni avversità o impedimento (qualora se ne verificano), ivi compresi i danni all'incolumità personale dei trasportati.

Per questa tipologia di trasporto non è previsto l'accompagnatore.

Coordinamento

Il Coordinamento prevede riunioni periodiche del Tavolo di Coordinamento (in presenza o online) volte, particolarmente nel primo periodo di attività, a verificare il corretto funzionamento del servizio e, in caso di problematiche che prevedano un adeguamento del sistema organizzativo, alla realizzazione dei correttivi necessari.

Durata dell'attività

9 Mesi

Rendicontazione e rimborsi

Il rimborso richiesto per l'attività di trasporto di persone in condizione di fragilità socio-economica prevedrà la copertura dei costi realmente sostenuti per quanto concerne il servizio di C.O. di coordinamento messo a disposizione, mentre sarà determinato – per i trasporti - sulla base di un costo standard chilometrico per il numero di servizi realmente effettuati ed i km effettivamente percorsi.

L'elenco dei servizi erogati, unitamente ai fogli di marcia di ciascuna associazione saranno gli strumenti di rendicontazione.

L'inizio del servizio, in termini orari e chilometrici, si intende dalla sede associativa. Allo stesso modo, il rientro in sede costituisce l'orario di chiusura e i chilometri totali del servizio.

La rendicontazione alla SDS sarà a carico di ciascun partner e avrà cadenza trimestrale, a seguito della produzione della relativa reportistica da parte della C.O.

La richiesta di rimborso dell'ultimo trimestre del progetto sarà accompagnata dalla Relazione finale del Progetto.

Ai fini della determinazione del costo standard dei trasporti effettuati dalle associazioni partner, questi verranno determinati dalla somma delle seguenti tre componenti:

- a) costo chilometrico sulla base delle tabelle ACI, prendendo come riferimento quello determinato sul veicolo standard (Fiat Qubo 1.3 95 CV alimentato a gasolio – 10.000 Km di percorrenza);
- b) costo medio dell'operatore dipendente o volontario utilizzato per il trasporto riparametrato al chilometro di percorrenza;
- c) costi indiretti (ad es. gestionali, di amministrazione, costi di rimborso spese e assicurazione

dei volontari, costi per l'acquisto di materiali di consumo) nella misura del 10% della somma delle voci a) e b).

Il voucher di trasporto verrà valorizzato in sede di rendicontazione, sulla base del costo standard di cui sopra, con le seguenti specifiche:

1) un trasporto doppio (2 tratte a/r) verrà richiesto per quelle prestazioni sanitarie che richiedono un tempo di effettuazione superiore all'ora;

2) un trasporto ordinario verrà richiesto per quelle prestazioni sanitarie con una durata massima di un'ora, per il quale si renderà una sola tratta a/r, con una maggiorazione di 10,00 euro sul costo standard chilometrico, in ragione del maggiore impegno del personale richiesto.

Sarà previsto un rimborso delle spese sostenute per l'attività di coordinamento a Esculapio OdV in merito alla gestione del numero unico (ricezione chiamate e assegnazione trasporti) e per il relativo software messo a disposizione. Tale rimborso per il periodo di sperimentazione è quantificato in 5.500 euro.

Informazione e pubblicità.

Durante l'intera gestione del progetto gli ETS Partner daranno visibilità sui propri siti e attraverso i propri canali *social* dell'attività, oltre ad essere a disposizione dell'Amministrazione per eventuali ulteriori iniziative a favore dei cittadini.

Controllo.

Ogni ETS Partner dovrà conservare in modo curato e completo tutta la documentazione delle attività svolte e dei viaggi effettuati per cui l'Amministrazione potrà richiederne il controllo.

**Nomina e designazione del Responsabile del trattamento dati
ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679**

TRA

la Società della Salute di Firenze (C.F. 94117300486), con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria n. 1, CAP 50122, (di seguito, anche: “Società della Salute” o “SDS”), nella persona del direttore dott. _____, nato a _____ il _____

E

L'Ente con sede legale inaCAP....., nella persona di....., nato a il in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la Associazione....., di seguito denominato anche come “Responsabile” o “Soggetto attuatore”, congiuntamente anche come le “Parti”

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

• l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

- la SDS di Firenze e l'Ente..... hanno sottoscritto in data una convenzione avente ad oggetto la realizzazione del progetto di **“TRASPORTO DI SOGGETTI CON FRAGILITÀ SOCIO-ECONOMICA”**;

• ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

• il Titolare ha affidato al _____(di seguito “Soggetto attuatore”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) le attività connesse alla realizzazione del progetto di **“TRASPORTO DI SOGGETTI CON FRAGILITÀ SOCIO-ECONOMICA”** come da convenzione sopra citata e che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della SDS di Firenze;

• tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

- con il presente atto, relativamente alle attività di trattamento dei dati necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, il Titolare vincola il Responsabile a trattare i propri dati personali nel rispetto delle istruzioni di seguito fornite;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

la Società della Salute di Firenze, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”),

l’Ente _____ (CF P.IVA) _____ RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Società della Salute di Firenze e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente alla gestione del progetto di **“TRASPORTO DI SOGGETTI CON FRAGILITÀ SOCIO-ECONOMICA”** affidati dal Titolare al Responsabile e meglio descritti nella Convenzione dettagliata in premessa.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all’art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui è Titolare la Società della Salute.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- i destinatari come individuati nella Convenzione all’art. 2;
- i familiari dei destinatari.

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che

il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 - Accesso ai dati personali

I compiti affidati al Responsabile dovranno essere svolti senza che vi sia accesso e conoscenza ai dati personali contenuti nei documenti informatici e cartacei; in ogni caso, se da parte del Responsabile risulterà indispensabile accedere ai dati personali, l'accesso dovrà avvenire esclusivamente per accertate e documentate esigenze di operatività e gestione di sistema, e solo nei casi in cui le medesime finalità non possano venire perseguite senza che vi sia accesso o conoscenza dei dati personali, e comunque per finalità coincidenti o compatibili con quelle evidenziate in precedenza.

Articolo 6 - Proprietà dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta.

Articolo 7 - Diritti sulle informazioni

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Responsabile, lo stesso si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Articolo 8 - Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 9 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto della convenzione, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, cancellandoli nel contempo dai propri archivi oppure distruggendoli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi. I dati trattati per conto del Titolare saranno cancellati dal Responsabile entro 12 mesi dalla data di cessazione degli effetti della convenzione.

Articolo 10 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina inizierà a decorrere dalla data di ricezione della presente comunicazione e avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo privacy.

Articolo 11 - Sub-responsabili

Ai sensi dell'art. 28, par. 2 del GDPR con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili".

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

L'elenco completo dei Sub-responsabili del Trattamento che possono essere incaricati dal Responsabile per l'esecuzione di attività di trattamento dei dati di cui al Contratto Principale è messo a disposizione del Titolare del trattamento.

Il Responsabile si impegna a informare anticipatamente il Titolare, anche con mezzi elettronici (e-mail), laddove intenda includere un nuovo Sub-responsabile del Trattamento o intenda sostituire un Sub-responsabile del Trattamento esistente.

Articolo 12 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 13 - Diritti degli interessati

Premesso che l'accesso ai dati personali da parte degli interessati esercitato ai sensi degli art. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, diritto all'oblio, alla portabilità, rettifica, cancellazione ecc.), e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 14 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;

- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 15 - Formazione periodica agli incaricati del trattamento dei dati

Il responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto ad assicurare una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza agli autorizzati al trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

Articolo 16 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile su richiesta potrà fornire al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 17 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 18 - Durata del trattamento

La durata del trattamento è stabilita dalla Convenzione stipulata tra le parti e da quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

La nomina è valida fino alla cessazione delle operazioni di trattamento di cui alla Convenzione sopra richiamata, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

Articolo 20 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Nazionale per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 21 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 22 - Data Breach

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

Articolo 23 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 24 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile assicura che nessun dato personale potrà essere trasferito all'esterno del territorio dell'Unione Europea, anche per il tramite di eventuali Sub – Responsabili, senza la preventiva e documentata autorizzazione scritta del Titolare. Qualora tale autorizzazione fosse concessa, l'attività di trasferimento dei dati personali oggetto del trattamento dovrà essere comunque disciplinata da uno specifico accordo giuridico concluso tra le Parti contenente le “Clausole Contrattuali Standard europee”, ad integrazione di quanto definito dal presente documento; nel caso in cui il Responsabile si avvalga di un Sub – Responsabile anche le intese contrattuali intercorrenti tra dette parti dovranno essere conseguentemente integrate con la previsione delle “Clausole Contrattuali Standard europee”, in modo che i medesimi obblighi incombenti sul Responsabile siano previsti anche in capo al Sub – Responsabile che effettua il trasferimento di dati presso paesi extra UE.

Articolo 25 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato. I suddetti impegni di collaborazione e l'attività di audit descritta nel presente paragrafo potrà essere esercitata dal Titolare anche nei confronti degli eventuali Sub- Responsabili.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub – Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.

Articolo 26 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica sollecitamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 27 - DPO

Il Responsabile è tenuto a collaborare e a coadiuvare il DPO nominato dal Titolare nello svolgimento delle attività da questo effettuate.

Articolo 28 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del Regolamento.

Articolo 29 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute negli atti di nomina a responsabile del trattamento, anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Firenze, li _____

per la Società della Salute Firenze

Il Direttore _____

per il Soggetto Attuatore

Rappresentante legale _____



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 78 del 30 novembre 2023

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 30 novembre 2023 al 9 dicembre 2023

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 30 novembre 2023**